

**AVVERTENZE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI  
CIECO CIVILE E DI SORDO PRELINGUALE (SORDOMUTO)**

Dall'anno 2010, a norma dell'art. 20 del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78 convertito con Legge 03.08.2009 n. 102, le domande di accertamento della condizione di cieco civile e di sordomuto (così come avviene per le domande di accertamento della condizione di Invalido Civile), devono essere presentate per via telematica all'INPS tramite un Patronato od una Associazione di Categoria.

All'istanza amministrativa deve essere allegato il certificato redatto dal medico curante, accreditato dall'INPS per la funzione.

Le domande, presentate con la procedura sopra indicata, vengono inserite dall'INPS in un apposito sito e sono successivamente oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Segreteria della Commissione Unica Provinciale Ciechi e Sordomuti per gli specifici casi.

La valutazione consiste nell'esame della domanda amministrativa e di quanto indicato per l'aspetto sanitario e nel caso sussistano le condizioni per poter procedere all'accertamento medico di commissione, l'Ufficio Segreteria convoca a visita l'interessato.

Al momento della visita devono essere consegnate la fotocopia della carta di identità, necessaria per la corretta identificazione della persona, unitamente alla seguente documentazione specialistica in originale od in copia conforme:

- **Per la Commissione Unica Provinciale Ciechi** - certificato oculistico riportante la patologia e la valutazione del residuo visivo in entrambe gli occhi con la migliore correzione possibile (Legge 27.05.1970 n. 382 – DM 26.02.1992); certificato specialistico relativo alla valutazione del campo visivo binoculare effettuato con metodo SITA percentuale con la migliore correzione possibile (Legge 03.04.2001 n. 138).
- **Per la Commissione Unica Provinciale Sordomuti** - esito esame audiometrico riportante la perdita uditiva alle frequenze convenzionali eseguito dopo il compimento del primo anno ed entro il dodicesimo anno di vita; certificato specialistico ORL attestante che la sordità non sia di origine psichica (Legge 26.05.1970 n. 381 – DM 26.02.1992).

A seguito della visita di Commissione, l'Ufficio Segreteria trasmette all'INPS il verbale di accertamento con allegata la documentazione sanitaria acquisita durante la visita e la fotocopia della carta di identità.

Secondo la sopra citata normativa l'INPS, dopo aver esaminato la proposta valutativa formulata in sede ASST, può approvare il verbale oppure emettere un differente giudizio trasmettendo all'interessato, in entrambe i casi, l'esito della propria decisione.

Il verbale ASST non costituisce quindi un atto conclusivo essendo soggetto ad approvazione obbligatoria da parte dell'INPS in quanto Ente titolare dell'accertamento.